

**CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI
DEL TRIBUNALE DI PESCARA**

Composto da:

- Avv. Donato Di Campi	Presidente
- Avv. Federico Squartecchia	Cons. Segretario
- Avv. Giovanni Stramenga	Cons. Tesoriere
- Avv. Guido Cappuccilli	Consigliere
- Avv. Lorenzo Cirillo	Consigliere
- Avv. Salvatore Marco Coco	Consigliere
- Avv. Fabio Corradini	Consigliere
- Avv. Claudia d'Aloisio	Consigliere
- Avv. Vincenzo Di Girolamo	Consigliere
- Avv. Ugo Di Silvestre	Consigliere
- Avv. Alba Febbo	Consigliere
- Avv. Augusto La Morgia	Consigliere
- Avv. Giovanni Manieri	Consigliere
- Avv. Andrea Scoponi	Consigliere
- Avv. Ernesto Torino-Rodriguez	Consigliere

o o o

L'anno **2012**, il giorno **2** del mese di agosto, alle ore **18.00**, si è riunito il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati del Tribunale di Pescara, con l'assenza giustificata dei Cons. Squartecchia, Stramenga, Manieri, Corradini, Di Silvestre, Scoponi, per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

- 1) LETTURA E APPROVAZIONE VERBALE PRECEDENTE
- 2) COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE
- 3) ISCRIZIONI – CANCELLAZIONI E DECADENZA PATROCINIO
- 4) ISTANZE AMMISSIONE PATROCINIO A SPESE DELLO STATO (RELATORE AVV. COCO)
- 5) RICHIESTA AVV. * INSERIMENTO ELENCHI DIFENSORI PATROCINIO A SPESE DELLO STATO
- 6) FORMAZIONE CONTINUA: ESONERI - RICHIESTE ACCREDITAMENTO - RICONOSCIMENTO CREDITI (RELATORE AVV. DI GIROLAMO)
- 7) QUESTIONI PRATICA (RELATORE AVV. FEBBO)
- 8) RICHIESTA PARERE AVV. * (RELATORE AVV. DI GIROLAMO)
- 9) RICHIESTA PARERE AVV. * (RELATORE AVV. DI GIROLAMO)
- 10) RICHIESTA CONTRIBUTO AVV. CIONINI
- 11) RICHIESTA SIG.RA *
- 12) COMUNICAZIONE 26.7.12 AVV. *
- 13) COMUNICAZIONE 27.7.12 SIG. * R.E. 25/12 (RELATORE AVV. TORINO-RODRIGUEZ)
- 14) CONVENZIONE BANCARIA (RELATORE AVV. COCO)
- 15) COMUNICAZIONE AVV. * SITO WEB (RELATORE AVV. COCO)
- 16) AUTORIZZAZIONI L. 53/94
- 17) OPINAMENTI
- 18) VARIE ED EVENTUALI

Assume le funzioni di segretario il Cons. d'Aloisio che deposita originale della lettera di convocazione del Consiglio per la seduta odierna, trasmessa a mezzo PEC a tutti i Consiglieri.

Verificata la regolarità della convocazione e della seduta, si passa alla trattazione degli argomenti all'ordine del giorno.

1) LETTURA E APPROVAZIONE VERBALE PRECEDENTE

Letto il verbale della seduta precedente (26.7.12), il Consiglio l'approva.

A questo punto il Consiglio delibera di modificare la trattazione degli argomenti di cui all'o.d.g. rispetto a quanto previsto nella lettera di convocazione.

Gli argomenti all'o.d.g. vengono, pertanto, trattati nell'ordine seguente.

3) ISCRIZIONI – CANCELLAZIONI E DECADENZA PATROCINIO

Il Consiglio, esaminate le domande e verificatane la documentazione a corredo, delibera di:

iscrivere nel Registro dei Praticanti Avvocati i dott.ri Pennetta Antonio e D'Andreamatteo Jacopo, come da separati e distinti provvedimenti che, siglati dal Presidente e dal Segretario, sono da considerare parte integrante del presente verbale;

rilasciare il certificato di compiuta pratica per decorrenza dei 18 mesi di pratica ai dott.ri Intranuovo Francesca, Sebastiani Croce Eugenio, Di Marcoberardino Andrea, Di Fonzo Martina, Aceto Luca, Lucchi Andrea, Di Pietro Arianna Maria;

cancellare dal Registro dei Praticanti la dott.ssa Pirro Sabrina su domanda del 28.7.2012.

4) ISTANZE AMMISSIONE PATROCINIO A SPESE DELLO STATO

- Il Consiglio, riesaminate l'istanza della sig.ra * (nata a * il *) depositata in data 02/07/2012 e la documentazione fornita a corredo in data 01.08.2012, udita la relazione del Cons. Coco, rigetta l'istanza perché la documentazione offerta ad integrazione costituisce un'autocertificazione e non già la certificazione consolare richiesta ex lege.
- Il Consiglio, riesaminate l'istanza della sig.ra * (nata a * il *) depositata in data 03/07/2012 e la documentazione fornita a corredo in data 01.08.2012, udita la relazione del Cons. Coco, rigetta l'istanza perché la documentazione offerta ad integrazione costituisce un'autocertificazione e non già la certificazione consolare richiesta ex lege.
- Il Consiglio, riesaminate l'istanza del sig. * (nato a * il *) depositata in data 17/07/2012 e la documentazione fornita a corredo in data 25.07.2012, udita la relazione del Cons. Cappuccilli, ritenuta la sussistenza dei requisiti di legge, delibera di accogliere la domanda di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, in via anticipata e provvisoria, relativamente al procedimento per recupero crediti per spese di costituzione di parte civile e difesa nel processo penale n. * da proporre nei confronti di * dinanzi al Giudice di Pace di Pescara, ai sensi dell'art. 126 DPR 30.05.02 n. 115, T.U.
- Il Consiglio, riesaminate l'istanza del sig. * (nato a * il *) depositata in data 24/07/2012 e la documentazione fornita a corredo in data 01.08.2012, udita la relazione del Cons. d'Aloisio, ritenuta la sussistenza dei requisiti di legge, delibera di accogliere la domanda di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, in via anticipata e provvisoria, relativamente alla costituzione e opposizione nel procedimento di sfratto per morosità promosso da *, dinanzi al Tribunale di Pescara, ai sensi dell'art. 126 DPR 30.05.02 n. 115, T.U.
- Il Consiglio, riesaminate l'istanza del sig. * (nato a * il *) depositata in data 24/07/2012 e la documentazione fornita a corredo in data 30.07.2012, udita la relazione del Cons. d'Aloisio, ritenuta la sussistenza dei requisiti di legge, delibera di ammettere la domanda di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, in via anticipata e provvisoria, relativamente al procedimento di modifica delle condizioni di divorzio nei confronti di *, da proporre dinanzi al Tribunale di Pescara, ai sensi dell'art. 126 DPR 30.05.02 n. 115, T.U.
- Il Consiglio, riesaminate l'istanza della sig.ra * (nata a * il *) depositata in data 24/07/2012 e la documentazione fornita a corredo in data 01.08.2012, udita la relazione del Cons. d'Aloisio, ritenuta la sussistenza dei requisiti di legge, delibera di accogliere la domanda di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, in via anticipata e provvisoria, relativamente al procedimento di separazione consensuale dal coniuge * da proporre dinanzi al Tribunale di Pescara, ai sensi dell'art. 126 DPR 30.05.02 n. 115, T.U.
- Il Consiglio, esaminate l'istanza del sig. * (nato a * il *) depositata in data 27/07/2012 e la documentazione fornita a corredo, udita la relazione del Cons. Coco, ritenuta la sussistenza dei requisiti di legge, delibera di accogliere la domanda di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, in via anticipata e provvisoria, relativamente alla costituzione nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo promosso da * dinanzi al Tribunale di Pescara- Giudice del Lavoro, ai sensi dell'art. 126 DPR 30.05.02 n. 115, T.U.
- Il Consiglio, esaminate l'istanza della sig.ra * (nata a * il *) depositata in data 27/07/2012 e la documentazione fornita a corredo, udita la relazione del Cons. Coco, ritenuta la sussistenza dei requisiti di legge, delibera di accogliere la domanda di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, in via anticipata e provvisoria, relativamente alla costituzione nel procedimento di sfratto per morosità promosso da * dinanzi al Tribunale di Pescara, ai sensi dell'art. 126 DPR 30.05.02 n. 115, T.U.
- Il Consiglio, esaminate l'istanza della sig.ra * (nata a * il *) depositata in data 27/07/2012 e la documentazione fornita a corredo, udita la relazione del Cons. Coco, ritenuta la sussistenza dei requisiti di legge, delibera di accogliere la domanda di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, in via anticipata e provvisoria, relativamente al giudizio per separazione giudiziale dal coniuge *, da proporsi dinanzi al Tribunale di Pescara, ai sensi dell'art. 126 DPR 30.05.02 n. 115, T.U.
- Il Consiglio, esaminate l'istanza del sig. * (nato a * il *) depositata in data 30/07/2012 e la documentazione fornita a corredo, udita la relazione del Cons. Coco, ritenuta la sussistenza dei requisiti di legge, delibera di accogliere la domanda di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, in via anticipata e provvisoria, relativamente al giudizio di risarcimento danni da responsabilità medica contro *, da proporsi dinanzi al Tribunale di Pescara, ai sensi dell'art. 126 DPR 30.05.02 n. 115, T.U.
- Il Consiglio, esaminate l'istanza della sig.ra * (nata a * il *) depositata in data 30/07/2012 e la documentazione fornita a corredo, udita la relazione del Cons. Coco, ritenuta la sussistenza dei requisiti di

legge, delibera di accogliere la domanda di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, in via anticipata e provvisoria, relativamente alla costituzione nel procedimento di sfratto per morosità promosso da *, dinanzi al Tribunale di Pescara, ai sensi dell'art. 126 DPR 30.05.02 n. 115, T.U.

- Il Consiglio, esaminate l'istanza del sig. * (nato a * il *) depositata in data 30/07/2012 e la documentazione fornita a corredo, udita la relazione del Cons. Coco, ritenuta la sussistenza dei requisiti di legge, delibera di accogliere la domanda di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, in via anticipata e provvisoria, relativamente alla costituzione nel procedimento per azione di manutenzione promosso da *, dinanzi al Tribunale di Pescara, ai sensi dell'art. 126 DPR 30.05.02 n. 115, T.U.
- Il Consiglio, esaminate l'istanza della sig.ra * (nata a * il *) depositata in data 30/07/2012 e la documentazione fornita a corredo, udita la relazione del Cons. Coco, delibera di concedere un termine di 30 gg. per il deposito della certificazione consolare, riservando all'esito di provvedere sull'eventuale riunione dell'istanza a quella del sig. *.
- Il Consiglio, esaminate l'istanza del sig. * (nato a * il *) depositata in data 30/07/2012 e la documentazione fornita a corredo, udita la relazione del Cons. . Coco, ritenuta la sussistenza dei requisiti di legge, delibera di accogliere la domanda di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, in via anticipata e provvisoria, relativamente al procedimento per querela di falso nei confronti del Comune di *, da proporre dinanzi al Tribunale di Pescara, ai sensi dell'art. 126 DPR 30.05.02 n. 115, T.U.
- Il Consiglio, esaminate l'istanza del sig. * (nato a * il *) depositata in data 30/07/2012 e la documentazione fornita a corredo, udita la relazione del Cons. Coco, ritenuta la sussistenza dei requisiti di legge, delibera di accogliere la domanda di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, in via anticipata e provvisoria, relativamente alla costituzione nel giudizio di risarcimento danni promosso da * dinanzi al Tribunale di Pescara, ai sensi dell'art. 126 DPR 30.05.02 n. 115, T.U.
- Il Consiglio, esaminate l'istanza della sig.ra * (nata a * il *) depositata in data 31/07/2012 e la documentazione fornita a corredo, udita la relazione del Cons. Coco, ritenuta la sussistenza dei requisiti di legge, delibera di accogliere la domanda di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, in via anticipata e provvisoria, relativamente al procedimento di pignoramento presso terzi per mancato versamento assegni di mantenimento da proporre nei confronti di * dinanzi al Tribunale di Pescara, ai sensi dell'art. 126 DPR 30.05.02 n. 115, T.U.

IL PRESIDENTE

Alle ore 18,20 esce il Presidente Di Campli ed assume le funzioni di Presidente f.f. il Cons La Morgia

- Il Consiglio, esaminate l'istanza della sig.ra * (nata a * il *) depositata in data 31/07/2012 e la documentazione fornita a corredo, udita la relazione del Cons. Coco, ritenuta la sussistenza dei requisiti di legge, delibera di accogliere la domanda di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, in via anticipata e provvisoria, relativamente al procedimento di opposizione a verbale INPS di accertamento invalidità, da proporre dinanzi al Tribunale di Pescara, ai sensi dell'art. 126 DPR 30.05.02 n. 115, T.U.

IL PRESIDENTE F.F.

Alle ore 18,22 rientra il Presidente Di Campli e partecipa alla seduta; esce il Cons La Morgia

- Il Consiglio, esaminate l'istanza del sig. * (nato a * il *) depositata in data 31/07/2012 e la documentazione fornita a corredo, udita la relazione del Cons. Coco, ritenuta la sussistenza dei requisiti di legge, delibera di accogliere la domanda di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, in via anticipata e provvisoria, relativamente al procedimento di opposizione a pignoramento e querela di falso contro *, da proporre dinanzi al Tribunale di Pescara, ai sensi dell'art. 126 DPR 30.05.02 n. 115, T.U.

Alle h. 18,27 rientra il Cons. La Morgia; entra il Cons. Scoponi e partecipa alla seduta.

- Il Consiglio, esaminate l'istanza della sig.ra * (nata a * il *) depositata in data 02/08/2012 e la documentazione fornita a corredo, udita la relazione del Cons. Coco, ritenuta la sussistenza dei requisiti di legge, delibera di accogliere la domanda di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, in via anticipata e provvisoria, relativamente al procedimento per separazione giudiziale dal coniuge * da proporre dinanzi al Tribunale di Pescara, ai sensi dell'art. 126 DPR 30.05.02 n. 115, T.U.

17) OPINAMENTI

Il Consiglio, viste le richieste degli Avvocati di seguito indicati, esaminati i documenti prodotti a corredo, esprime i seguenti pareri:

Avv. * per * srl € 5.350,00

Avv. * per * € 3.029,00

il tutto come da separati e distinti provvedimenti che, siglati dal Presidente e dal Segretario, sono da considerarsi parte integrante del presente verbale.

5) RICHIESTA AVV. * INSERIMENTO ELENCHI DIFENSORI PATROCINIO A SPESE DELLO STATO

Il Consiglio, letta l'istanza dell'avv. * di inserimento nell'elenco degli avvocati abilitati al patrocinio a spese dello Stato per la materia volontaria giurisdizione, ritenuto che il termine per l'inserimento negli elenchi è scaduto il 31.01.2012, delibera di rinviare l'esame della stessa in occasione della redazione degli elenchi per l'anno 2013.

6) FORMAZIONE CONTINUA: ESONERI - RICHIESTE ACCREDITAMENTO - RICONOSCIMENTO CREDITI (RELATORE AVV. DI GIROLAMO)

A) RICHIESTE DI ACCREDITAMENTO

- Richiesta della GENS-NOVA Onlus di patrocinio morale per il convegno "Il ruolo della Polizia Giudiziaria e del difensore nella scena del crimine" che avrà luogo il 29.9.2012 a CHIETI. Contributo spese per i partecipanti di € 10,00.

Il Consiglio, preso atto, delibera di rinviare l'esame dell'istanza alla prima seduta successiva al periodo feriale.

- Il Centro per la Mediazione Familiare "Prospettive" ha provveduto al pagamento della somma di € 250,00, pari al 10% dell'intero complesso delle lezioni.

Il Consiglio, dato atto di quanto sopra, richiamate le proprie delibere del 3 e del 17 Maggio 2012, atteso che il Centro per la Mediazione Familiare ha provveduto al pagamento della somma richiesta, delibera di accreditare l'evento, così come disposto nella seduta del 3 Maggio.

2) COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE

a) Il Presidente rende noto che l'avv. Giulio Cerceo, delegato a rappresentare il COA nel ricorso dinanzi al TAR proposto dall'abogado *, ha inviato e-mail del difensore del ricorrente con la quale ha dichiarato la disponibilità ad abbandonare la causa con spese interamente compensate tra le parti.

Il Consiglio, dato atto di quanto sopra, delibera di accettare la rinuncia al ricorso da parte dell'abogado * a spese compensate e dà mandato al proprio difensore, Avv. Giulio Cerceo, di esprimere l'accettazione della rinuncia.

b) Il Presidente rende noto che la sig.ra * ha depositato una richiesta di "*difesa e rappresentare in giustizia sia nei procedimenti civili che nei procedimenti penali*"

Alle ore 18,40 entra il Cons. Di Silvestre e partecipa alla seduta.

Il Consiglio, preso atto, delibera di non poter dar seguito alla richiesta di notifica e deposito di atti presso la Segreteria dell'Ordine; delibera, altresì, di indicare l'Avv. Claudia Centorame per l'assistenza nei procedimenti penali e di non dover indicare alcun nominativo per i provvedimenti civili, atteso che nell'istanza non si evince la pendenza di procedimenti civili.

c) Il Presidente rende noto che il Presidente dell'Unione delle Camere Civili ha convocato il V Congresso Nazionale a Parma dal 19 al 21.10.2012 sul tema "Avvocati, concorrenza e mercato"

Il Consiglio prende atto.

d) Il Presidente rende noto che bisogna procedere alla nomina di altro componente della commissione esami avvocato 2012 avendo l'avv. Paola Giannangeli comunicato la propria incompatibilità.

Il Consiglio, a parziale rettifica della precedente delibera del 26.7.2012, delibera di nominare come componente della commissione esami avvocato 2012 l'Avv. Laura Marchese.

e) Il Presidente rende noto che ieri si è proceduto alla riconsegna dei locali già nella disponibilità del custode del Palazzo di Giustizia e che i lavori sono stati eseguiti in conformità al progetto.

Nell'esaminare l'importo da pagare a saldo dei lavori effettuati è emerso che nella delibera del 7.6.2012 di questo COA sono stati autorizzati i lavori in variazione del progetto, precisando erroneamente che gli stessi non comportavano un aumento di spesa. In realtà l'aumento di spesa era previsto nella comunicazione del Direttore dei Lavori del 15.5.2012, inviata sulla scorta del preventivo dell'impresa dell'8 maggio 2012, rispetto alla quale le ulteriori variazioni del 23.5.2012 non hanno comportato alcun aumento.

Il Consiglio, preso atto di quanto sopra, delibera di confermare il proprio provvedimento del 7.6.2012, precisando che per i lavori in variazione del progetto è prevista una spesa di € 3.200 oltre IVA, come da comunicazione dell'impresa DEC s.r.l. del 23.5.2012, spesa che viene autorizzata mandando al Cons. Tesoriere per il pagamento.

7) QUESTIONI PRATICA (RELATORE AVV. FEBBO)

Il Consiglio, esaminata l'istanza 19.6.12 del dott. * e preso atto dell'interruzione del terzo semestre di pratica dall'11 al 28 marzo 2012, delibera di ammettere il dott. * al colloquio di verifica del terzo semestre di pratica, riconoscendogli la partecipazione a 20 udienze, ivi compresa la partecipazione all'udienza del 28 marzo 2012, in considerazione del fatto che la domanda è stata assunta al protocollo della Segreteria del COA in data 23/03/12, sicché deve ritenersi che l'iscritto abbia, in buona fede, inteso di poter utilmente utilizzare la presenza del 28/03/12.

8) RICHIESTA PARERE AVV. * (RELATORE AVV. DI GIROLAMO)

L'avv. * chiede un parere sulla compatibilità con l'esercizio della professione forense dell'assunzione di carica di Consigliere di Amministrazione di Azienda Speciale in Comune.

Il Consiglio, preso atto, delibera di rinviare la trattazione dell'argomento alla prima seduta successiva alla sospensione feriale.

9) RICHIESTA PARERE AVV. * (RELATORE AVV. DI GIROLAMO)

L'Avv. *, premesso di essere stato convocato da Ufficiali di P.G. per rendere s.i.t. su fatti commessi nel corso di un'udienza civile da una sua patrocinata, chiede "un parere sul comportamento da tenere", sia sulla facoltà di astensione dal deporre, sia sulla possibilità di assumere la difesa della indagata nell'ambito del predetto procedimento penale.

Il Consiglio, udita la relazione del Cons. Di Girolamo, rilascia il seguente parere:

La facoltà di astensione dal (ovvero l'obbligo di) deporre.

L'art. 200 c.p.p. dispone che "non possono essere obbligati a deporre su quanto hanno conosciuto per ragione del proprio ministero, ufficio o professione, salvi i casi in cui hanno l'obbligo di riferirne all'autorità giudiziaria:

- a) i ministri di confessioni religiose, i cui statuti non contrastino con l'ordinamento giuridico italiano;
- b) gli avvocati, gli investigatori privati autorizzati, i consulenti tecnici e i notai;
- c) i medici e i chirurghi, i farmacisti, le ostetriche e ogni altro esercente una professione sanitaria;
- d) gli esercenti altri uffici o professioni ai quali la legge riconosce la facoltà di astenersi dal deporre determinata dal segreto professionale".

Ai fini della corretta individuazione della esatta portata della complessiva disciplina normativa di chi esercita la professione forense e della correlativa facoltà di astenersi dal deporre, quale testimone, in giudizio, su quanto conosciuto nell'esercizio di tale professione, sarà sufficiente richiamare il testo della sentenza n. 87/1997 emessa dalla Corte Costituzionale, nella quale si legge testualmente che l'articolato normativo "si ispira ad un principio che, nel suo contenuto essenziale, è risalente nel tempo. Questa disciplina risponde all'esigenza di assicurare una difesa tecnica, basata sulla conoscenza di fatti e situazioni, non condizionata dalla obbligatoria trasferibilità di tale conoscenza nel giudizio, attraverso la testimonianza di chi professionalmente svolge una tipica attività difensiva. La facoltà di astensione dalla testimonianza in giudizio presuppone la sussistenza di un requisito soggettivo e di un requisito oggettivo. Il primo, riferito alla condizione di avvocato di chi è chiamato a testimoniare, consiste nell'essere la persona professionalmente abilitata ad assumere la difesa della parte in giudizio. Il secondo requisito è riferito all'oggetto della deposizione, che deve concernere circostanze conosciute per ragione del proprio ministero difensivo o dell'attività professionale, situazione questa che può essere oggetto di verifica da parte del giudice. L'esenzione dal dovere di testimoniare non è, dunque, diretta ad assicurare una condizione di privilegio personale a chi esercita una determinata professione. Essa è, invece, destinata a garantire la piena esplicazione del diritto di difesa, consentendo che ad un difensore tecnico possano, senza alcuna remora, essere resi noti fatti e circostanze la cui conoscenza è necessaria o utile per l'esercizio di un efficace ministero difensivo. Da questo punto di vista la facoltà di astensione dell'avvocato non costituisce un'eccezione alla regola generale dell'obbligo di rendere testimonianza, ma è essa stessa espressione del diverso principio di tutela del segreto professionale. Il legislatore, disciplinando la facoltà di astensione degli avvocati, ha operato, nel processo, un bilanciamento tra il dovere di rendere testimonianza ed il dovere di mantenere il segreto su quanto appreso in ragione del compimento di attività proprie della professione. L'ampiezza della facoltà di astensione dei testimoni deve essere interpretata nell'ambito delle finalità proprie di tale bilanciamento" (così **Corte cost. 08-04-1997 - C.C. 25-03-1997, n. 87** - Pres. Granata - Rel. Mirabelli).

Peraltro, a meglio individuare gli esatti confini dell'istituto, la migliore dottrina processual-penalistica (F. Cordero, Procedura Penale) rileva che "l'astensione è ammessa sui fatti conosciuti nell'esercizio ... della professione, e obiettivamente segreti, confidati o riferiti".

Nel caso di specie appare di tutta evidenza la non riferibilità della fattispecie concreta all'istituto di cui all'art. 200 c.p.p., essendo l'Avvocato chiamato a deporre né su fatti appresi per la migliore difesa tecnica dell'assistito, né su circostanze obiettivamente segrete, la cui rivelazione possa nuocere al proprio mandante.

Da ultimo deve rilevarsi che l'art. 58 del Codice deontologico Forense dispone che "per quanto possibile" l'Avvocato deve astenersi dal deporre su circostanze apprese nell'esercizio della professione e inerenti al mandato, con ciò dovendosi necessariamente intendere che, laddove non operi la c.d. protezione del segreto professionale, e sempre che non sussistano situazioni di incompatibilità ex art. 197 c.p.p., debba ritenersi vigente, per l'Avvocato (e per il Praticante), come per qualunque altro cittadino, "l'obbligo di presentarsi al giudice e di attenersi alle prescrizioni date dal medesimo per le esigenze processuali e di rispondere secondo verità alle domande che gli sono rivolte", ai sensi e per gli effetti dell'art. 198 c.p.p.-

La possibilità di assumere la difesa.

La questione della (in)compatibilità del difensore di una delle parti in causa ad essere assunto come testimone è stata, a suo tempo, vagliata dalla Corte Costituzionale che, assumendo a paradigma normativo l'art. 197 c.p.p. (sia pure nella formulazione previgente rispetto a quella attuale), ha affermato che, mentre l'incapacità del Giudice o del P.M. a testimoniare è determinata da una situazione di inconciliabilità assoluta tra la funzione giudiziaria e l'ufficio di testimone (di talché la stessa non è comparabile con la posizione del difensore), per l'avvocato si pone "una sorta di incompatibilità alternativa tra l'ufficio di testimone e il ruolo della difesa".

Invero, il problema dei rapporti tra il ruolo del difensore e l'ufficio del testimone, ha rilevato ancora la Corte Costituzionale, non si presta ad essere disciplinato in termini assoluti ed astratti all'interno del codice, così come è stato fatto per la figura del Giudice e del P.M., ma attiene alla sfera della deontologia professionale, con la conseguenza che è compito delle regole deontologiche di stabilire se dovrà essere data la prevalenza all'ufficio di testimone o al ruolo di difensore. (cfr. **Corte cost., 03-07-1997, n. 215**)

La Legge n. 63/2001, nel modificare il citato art. 197 c.p.p., ha introdotto un caso di inconciliabilità assoluta, prevedendo che non possano essere assunti come testimoni coloro che, nel medesimo procedimento, svolgono o hanno svolto, non solo, la funzione di Giudice, Pubblico Ministero o loro ausiliario, ma anche di difensore che abbia svolto attività di investigazione difensiva, nonché di coloro che hanno formato la documentazione delle dichiarazioni e delle informazioni assunte ai sensi dell'art. 391 *ter* c.p.p.

Al di fuori della fattispecie appena menzionata (relativa al difensore che abbia svolto attività di investigazione difensiva) non v'è incompatibilità assoluta tra la figura del difensore e quella del testimone.

Ovviamente, appare di immediata percezione il fatto che, pur al di fuori dei casi di incompatibilità assoluta, non sia affatto consentita la simultanea assunzione della veste di difensore e testimone nell'ambito dello stesso procedimento, essendo la relativa sovrapposizione inconciliabile con la natura dialettica dell'accertamento processuale, e quindi in antitesi con il principio del contraddittorio (così **Cass. pen. Sez. I, 01-07-2010, n. 26861**).

Ribadito che il codice non prevede una inconciliabilità assoluta del difensore a rendere testimonianza o a fornire la prova dei fatti, indicati dall'art. 187 c.p.p., che si riferiscano alla responsabilità del suo assistito o dai quali dipenda l'applicazione della legge processuale nel giudizio in cui presta il suo patrocinio, proprio perché la posizione del difensore è connotata da una sorta di incompatibilità non assoluta, bensì alternativa tra l'ufficio di testimone ed il ruolo di difensore, deve rilevarsi che il Legislatore (cfr. Relazione al progetto preliminare del codice di procedura penale) ha inteso tuttavia riservare la regolamentazione in concreto di detta incompatibilità all'Ordinamento Forense, ritenendo che venissero in rilievo profili di deontologia professionale estranei alle regole contenute nel codice di procedura penale.

Ne consegue che, fermo restando che le funzioni di testimone e di difensore si pongono in un rapporto di inconciliabilità alternativa, dipende allora soltanto dalle regole deontologiche come, e in che limiti, l'avvocato possa dare la prevalenza all'ufficio di testimone, o al ruolo di difensore, e in che termini detta scelta possa essere esercitata dal professionista.

V'è però da osservare che, attesa la predetta inconciliabilità, nessuno spazio per la "scelta" può individuarsi nel caso in cui l'avvocato sia citato come testimone in un processo penale e non ricorra né la facoltà d'astensione (per la non operatività della c.d. protezione del segreto professionale), né l'incompatibilità assoluta ex art. 197 c.p.p.-

In tal caso l'obbligo di presentarsi dinanzi al Giudice e di deporre implica, come conseguenza immediata, l'inconciliabilità alternativa di cui si è sin qui detto e, per l'effetto, l'impossibilità di assumere la difesa di una parte nel medesimo processo.

Ed è proprio questa la situazione che ricorre nel caso di specie, in cui la non facoltatività della deposizione comporta la conseguenza che l'avvocato non possa assumere la veste del difensore nello stesso processo.

Alle ore 19,00 entra il Cons. Stramenga e prende parte alla seduta.

10) RICHIESTA CONTRIBUTO AVV. CIONINI

Nella riunione del 13.7.12 il COA aveva deliberato di dare il proprio patrocinio all'iniziativa del Soroptimist Club di Pescara di realizzazione nell'ambito del Palazzo di Giustizia di un'aula di ascolto protetto per i minori, rinviando ogni decisione in ordine alla richiesta di contributo.

Il Consiglio, sentito il Consigliere Tesoriere, che riferisce di aver contattato telefonicamente l'Avv. Cionini e di aver saputo dalla stessa che il contributo richiesto deve essere destinato all'acquisto delle tende oscuranti, da installare alla stanza attigua a quella da adibire all'ascolto dei minori, per il quale è in attesa di acquisire preventivi da Ditte specializzate; preso atto di quanto sopra, delibera di rinviare la trattazione dell'argomento all'esito dell'acquisizione dei preventivi da parte dell'Avv. Cionini.

11) RICHIESTA SIG.RA *

Il Consiglio, preso atto delle comunicazioni del 2.7.12 e del 24/07/12 della sig.ra * per restituzione documentazione da parte degli Avv.ti ** e della lettera del 20/07/12, a firma dell'Avv. *, inviata per conoscenza a mezzo fax a questo Consiglio in data 24/7/12 con nota a firma dell'Avv. *, delibera di dare incarico al Presidente di invitare gli Avv.ti ** a depositare i documenti richiesti dalla sig.ra * presso la Segreteria del COA.

12) COMUNICAZIONE 26.7.12 AVV. *

Il Consiglio, preso atto della comunicazione del 26/07/12 dell'Avv. *, delibera di dare incarico al Presidente di chiarire l'accaduto con l'iscritta.

Alle ore 19,26 esce il Cons. Stramenga.

13) COMUNICAZIONE 27.7.12 SIG. * R.E. 25/12 (RELATORE AVV. TORINO-RODRIGUEZ)

Il Consiglio, udita la relazione del Cons. Torino Rodriguez, prende atto.

Alle ore 19,27 rientra il Cons. Stramenga.

14) CONVENZIONE BANCARIA (RELATORE AVV. COCO)

Il Consiglio, udita la relazione del Cons. Coco, delibera di approvare le condizioni della convenzione proposta dalla Banca di Credito Cooperativo Abruzzese, delibera di darne comunicazione agli iscritti con lettera informativa da inviarsi alla ripresa postferiale.

15) COMUNICAZIONE AVV. * SITO WEB (RELATORE AVV. COCO)

Il Consiglio, udita la relazione del Cons. Coco che riferisce di aver visionato il sito e di averlo trovato ancora 'in costruzione', delibera di rinviare ad una prossima seduta.

16) AUTORIZZAZIONI L. 53/94

Il Consiglio:

- a. prende atto della richiesta dell'Avv. Danilo Monaco di autorizzazione alla notificazione di atti e vidimazione del registro e, udita la relazione del Cons. d'Aloisio, cui il procedimento è stato assegnato ai sensi dell'art. 1 del regolamento di applicazione della Legge 53/94, autorizza, a termini di regolamento, il Cons. d'Aloisio a vidimare e numerare l'apposito registro dell'Avv. Danilo Monaco.

18) VARIE ED EVENTUALI

- a) Richiesta parere dell'abogado * su obbligatorietà sottoscrizione polizza responsabilità civile (relatore avv. Di Girolamo)

Il Consiglio, udita la relazione del Cons. Di Girolamo, considerato che la polizza di responsabilità civile è obbligatoria per tutti gli iscritti all'Albo degli Avvocati, ivi inclusi coloro che sono iscritti nella Sezione Speciale degli Avvocati Stabiliti, essendo comune la finalità della norma, che intende tutelare coloro che si avvalgono della difesa tecnica e dell'attività professionale degli iscritti agli Albi, rilascia parere in termini di obbligatorietà della copertura assicurativa per il c.d. rischio professionale anche per gli Abogados.

- b) Il Consiglio prende atto dell'esito positivo del tentativo di conciliazione esperito dal Cons. Scoponi tra * e Avv. * nell'esposto n. 38/12 e delibera la trattazione dell'esposto alla prima seduta successiva alla sospensione feriale.

c) Il Cons. La Morgia fa presente che per sopravvenuti impegni ha difficoltà a far parte della Commissione Disciplinare e chiede di essere sostituito. Il Consiglio, preso atto di quanto sopra, delibera di rinviare la trattazione dell'argomento alla prima seduta successiva alla sospensione feriale, stante l'assenza di alcuni Consiglieri, che potrebbero essere interessati a far parte della Commissione Disciplinare.

Alle ore 19.41, esaurita la trattazione degli argomenti all'ordine del giorno, la seduta viene sciolta.

IL CONS. SEGRETARIO F.F.

IL PRESIDENTE